

Doctor33

ott
15
2014

Sentenza Milano, plauso Cimo e Aaroi: finalmente riconosciuta responsabilità struttura



ARTICOLI CORRELATI

06-10-2014 | Obbligo responsabilità medica: il punto dal ministero. Specializzandi esenti, tirocinanti meno

02-10-2014 | Responsabilità professionale, Surico (Cic): la bozza di regolamento non va bene

01-09-2014 | Rc specializzandi: l'esenzione assicurativa non è scontata

La responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino danneggiato è della struttura, quella del Medico è extracontrattuale, perché non deriva da un obbligo diretto contratto nei confronti dell'assistito. Lo ribadisce una nota di Cimo che commenta la sentenza del Tribunale di Milano sulla tipologia di responsabilità in capo al Medico dipendente. «Adesso, grazie alla legge Balduzzi» sottolinea la nota, «si modifica un orientamento giurisprudenziale che aveva penalizzato il medico dipendente a vantaggio dell'azienda sanitaria. Per il cittadino non cambia nulla. Per il medico molto: non è più lui a dover dimostrare che non ha sbagliato ma quest'onere si trasferisce giustamente alla struttura. Non potendo più scaricare sui Medici le proprie inefficienze» continua la nota, «adesso le aziende dovranno attivare concretamente tutti gli strumenti di prevenzione degli eventi avversi a partire dalle unità di gestione del rischio clinico. Dovranno inoltre curare di più le condizioni di lavoro, l'aggiornamento e le competenze dei propri professionisti, ed eliminare le scelte clientelari per affidare incarichi di direzione». Dal canto loro gli anestesisti rianimatori di Aaroi Emac per voce del presidente **Antonio Vergallo**, sottolineano come la sentenza riconosca, «in estrema sintesi e in linea di principio generale, che alla struttura sanitaria resta in capo la responsabilità contrattuale, al medico quella extra-contrattuale. Il tutto» continua Vergallo «senza nulla togliere ai diritti dei pazienti, anzi, tutelandoli maggiormente in ordine al loro

rapporto diretto con la struttura sanitaria cui affidano la loro salute, in termini di responsabilizzazione anche organizzativa, verso la quale, in questi anni, non c'è stata la sufficiente attenzione, né, men che meno, la minima assunzione di dovuta responsabilità. Finalmente un Tribunale si basa sul rimando di una Legge a una fonte giuridica superiore (il Codice Civile, nel caso specifico del novellato art. 2043) per ribadire alcuni concetti che non avrebbero avuto, in un Paese normale, alcun motivo di essere messi in dubbio, e che invece nel nostro, da oltre un decennio, sono stati ribaltati, ad arte, a vantaggio del disinteresse di troppe strutture sanitarie verso la prevenzione del rischio clinico, e a danno dei medici e dei cittadini» conclude la nota Aaroi.

Marco Malagutti